



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto

Rel. n. 191

Roma, 24 ottobre 2012

Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanza presidenziale di determinazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato - Inammissibilità - Fondamento.

Con sentenza n. 13620 del 31 luglio 2012, rv. 623343, le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. Preden; Rel. Mazzacane; P.M. Ceniccola -concl. conf.-; in causa Compagnia delle Costruzioni S.r.l. c/Caratozzolo e altri; n. Reg. Gen. n. 28264/05; resa all'udienza del 19 giugno 2012; n. Reg. Sez. n. 371/12) hanno affermato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

<<È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi confermare l'orientamento ancora recentemente espresso dalle Sezioni Unite. Invero, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative; in particolare, in tema di norme processuali, per le quali l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nella specie, non applicabile "ratione temporis"), ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione>>.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 15586/2009, rv. 608906, innovando rispetto al precedente orientamento, avevano espresso il principio secondo cui «*In tema di*

determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all'art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l'ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all'applicazione del relativo principio ed all'adozione delle conseguenziali determinazioni in tema di spese».

La II Sezione Civile, con ordinanza n. 17209 del 2011, rv. 562996, aveva evidenziato taluni profili di criticità considerati idonei a intaccare la ricostruzione offerta dalla citata sentenza del 2009 e, quindi, sollecitato una rimediazione da parte delle Sezioni Unite, le quali hanno risposto in senso negativo, enunciando il principio sopra massimato.

Un analogo principio è stato espresso dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 7355 del 13 maggio 2003, nella quale è stato ritenuto manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., un ricorso che contestava «*la interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto collettivo, quando in precedenza siano intervenute più conformi sentenze della Suprema Corte, rispetto ad identiche censure e in relazione al medesimo iter motivazionale, senza dare conto degli argomenti già spesi dalla Corte, benché depositato in data largamente successiva alla pubblicazione delle suddette sentenze*».

(Red. Antonio Lamorgese)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Collegamenti ad altre relazioni

2011 0056

Riferimenti giurisprudenziali principali

Cass. n. 13620/2012, rv. 623343

Cass. n. 15586/2009, rv. 608906

Cass. n. 7355/2003, rv. 562996

Riferimenti normativi principali

COST. art. 111

COD. PROC. CIV. art. 360-*bis* comma 1 n. 1, 374, 814